

Il Collegio arbitrale
Per le falegnamerie

Nominato giusta il Contratto Collettivo di Lavoro cantonale per le falegnamerie:

Composto dai Signori:

Avv. Davide Corti, Lugano, Presidente
Osvaldo Albertoni, Contone, membro
Gianluca Bianchi, Biasca, membro

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione di data 19 novembre 2012 della Commissione Paritetica Cantonale (CPC)** per le falegnamerie

contro l'impresa

[REDACTED]

(incarto n. [REDACTED])

Citati i rappresentanti dell'impresa ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 5 marzo 2013.

Presenti il Direttore della CPC Pierluigi Zanelli, Vezia e, per la ricorrente, il Signor [REDACTED]

Proceduto alla discussione in cui le parti si sono riconfermate nelle proprie rispettive allegazioni. Come anticipato nel ricorso 28 novembre 2012 la [REDACTED] ha richiesto l'annullamento della decisione rispettivamente dell'assoggettamento della ditta e di tutti i suoi dipendenti al CCL di categoria. Dal canto suo la CPC ha chiesto la conferma della decisione di assoggettamento e di pagamento dei contributi adottata con decisione 19 novembre 2012.

Le parti non hanno notificato prove, il Collegio Arbitrale non ha ritenuto di dover assumere prove d'ufficio.

L'istruttoria si è quindi chiusa il 5 marzo 2013

Gli arbitri si sono riuniti presso la sede del Collegio Arbitrale per deliberare sul ricorso il 5 marzo 2013.

Posto il punto di questione:

se la decisione della CPC del 19 novembre 2013 deve essere confermata o annullata e se sono da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

- 1.- Con la decisione in oggetto la CPC, previo esame dell'intero incarto aperto a fronte dello scritto 9 agosto 2012 con il quale la ricorrente motivava la propria posizione di non più ritenersi assoggettata al CCL di categoria e quindi di non più ritenersi obbligata a versare alcun contributo, ha deciso di ribadire la decisione di assoggettamento e pagamento dei contributi nei confronti della [REDACTED] e di tutti i suoi dipendenti non ritenendo date ragioni per la concessione di deroghe.
- 2.- La fattispecie trae origine dallo scritto 9 agosto 2012 della ricorrente in risposta ad un sollecito della CPC per il pagamento dell'acconto sul contributo paritetico (acconto no. [REDACTED] del 10 aprile 2012).

Preso atto della presa di posizione della ditta, la CPC ha emanato la decisione avversata.

- 3.- La procedura è pervenuta a questo Collegio Arbitrale a seguito del tempestivo ricorso interposto il 28 novembre 2012 dalla ricorrente.

In sunto nell'impugnativa la ricorrente richiama l'art. 3 "*Campo di applicazione personale*" del CNM per il mestiere di falegname del 2005 e sostiene, in base a tale norma giuridica, che la ditta ed i suoi soci gerenti non dovrebbero più essere assoggettati al CCL. La ricorrente sostiene infatti di essere composta esclusivamente da persone che rivestono cariche e funzioni societarie con ampio potere discrezionale e decisionale. Allegato al ricorso la ditta produce uno scritto di posta elettronica del 28 novembre 2012 con il quale il segretariato ASFMS, richiamando i contatti telefonici intercorsi con la ditta (non è dato sapere se il segretario scrive a titolo personale oppure a fronte di una decisione associativa), invita la ditta ad interporre ricorso consigliandola sui motivi da addurre e sulle richieste da formulare. Nello scritto il segretariato riporta per esteso uno stralcio di un "*commentario del CCL*" curato dalla CPC del Cantone di Zurigo a sostegno delle tesi ricorsuali. Con il ricorso in esame e seguendo le indicazioni contenute nella predetta mail la [REDACTED] chiede: l'accertamento dell'illegalità della circolare 27 maggio 2011 della CPC in quanto risulterebbe in contraddizione con l'art. 3 del CNM di categoria; l'annullamento della decisione di conguaglio del contributo professionale 2011; la rifusione di spese amministrative per CHF 500.--.

- 4.- La ricorrente è stata regolarmente citata e rappresentata all'udienza del 5 marzo 2013 dove il suo rappresentante si è riconfermato nel ricorso 28 novembre 2012. Dal canto suo, sempre nell'udienza 5 marzo 2012, la CPC ha riconfermato la decisione adottata il 19 novembre 2012.

Terminata l'istruttoria con le modalità ed i tempi elencati in ingresso e constatato che le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni, a questo CA non resta che procedere al giudizio sia sul merito, sia sulle spese di procedura.

- 5.- Nel merito della fattispecie in esame il Collegio Arbitrale ha dapprima richiesto alcune delucidazioni alla ricorrente circa i dipendenti impiegati e le loro funzioni amministrative e/o operative. Nel verbale di udienza 5 marzo 2013 la ricorrente precisava che sino al 31 dicembre 2012 erano attivi per la [REDACTED]

unicamente due dipendenti, [REDACTED] e che dal 1. gennaio 2013 ha iniziato la sua attività anche il figlio di quest'ultimo. Ma ciò che più importa è che la stessa ricorrente sottolinea come da sempre la ditta abbia impiegato sui cantieri i soli due dipendenti che poi si dividevano anche lavori amministrativi con pieni poteri decisionali. Suddivisione dei compiti che resterà immutata nel 2013 anche con il subentro di un terzo dipendente.

La [REDACTED] ha infatti tre soci tra cui [REDACTED] quale socio e presidente della gerenza e [REDACTED] quale socio e gerente. È quindi indubbio che i due dipendenti svolgono mansioni amministrative e che, vista la composizione del comitato societario, ricoprono funzioni con ampio margine decisionale. Ma ciò che importa per dirimere la presente vertenza è che, pur agendo quali organi decisionali societari, [REDACTED] sono anche i soli dipendenti che quindi sono necessariamente sempre attivi sui cantieri. I soci, nel caso che ci occupa, svolgono necessariamente ed in modo preponderante anche compiti operativi altrimenti una ditta con due o tre dipendenti non potrebbe svolgere alcuna attività. D'altronde è una situazione evidenziata dalla ricorrente medesima in sede d'udienza.

Detto questo è ora necessario valutare se le norme citate nel ricorso vanno applicate nel senso di estromettere dall'assoggettamento anche le ditte in cui tutti i dipendenti, oltre a svolgere funzioni decisionali amministrative, svolgono pure in modo preponderante mansioni operative, subordinatamente estromettere quei dipendenti che pur determinando la volontà della società sono anche regolarmente operativi in cantiere.

Per dirimere la questione non aiuta il commento al CCL riportato sulla mail trasmessa il 28 novembre 2012 dal segretariato ASFMS alla ricorrente. Si tratta infatti unicamente di un aiuto per comprendere quando si può ritenere che un dipendente ricopre "funzioni direttive" e goda di "ampio potere discrezionale". Nel caso che ci occupa è incontestato che i soci della ricorrente [REDACTED] svolgono funzioni direttive con ampio potere discrezionale e decisionale. Il problema è però quello di sapere se in una ditta con due soli dipendenti, entrambi giocoforza operativi anche in cantiere, si può prescindere dall'assoggettamento in quanto i soli soci operativi sono anche soci gerenti.

A questo quesito il Collegio arbitrale ha risposto negativamente, nel senso che la [REDACTED] deve essere assoggettata al CCL di categoria e relativamente anche ai soci gerenti operativi ritenuto che l'istruttoria e le precisazioni fornite hanno permesso di accertare che i soci [REDACTED] pur svolgendo mansioni amministrative e decisionali, sono anche gli unici dipendenti operativi. Tanto che la ditta non potrebbe di fatto svolgere alcuna attività se i due non fossero attivi in cantiere in modo regolare e preponderante. In una siffatta situazione appare oltremodo chiaro che i compiti amministrativi vengono svolti dai soci che principalmente e quale attività principale operano in cantiere. Da quanto precisato in sede d'udienza questa è anche la situazione che si presenta dal 1. gennaio 2013 con l'assunzione di un terzo dipendente.

D'altronde se volessimo, per mera ipotesi, seguire la tesi della ricorrente, ci si troverebbe confrontati con una realtà in cui tutte le ditte che sono operative unicamente tramite i propri soci gerenti iscritti a registro di commercio, non sarebbero più tenute a pagare alcun contributo paritetico malgrado svolgano le proprie attività produttive in concorrenza diretta con ditte assoggettate in quanto amministrativamente organizzate diversamente. Ciò che andrebbe in contrasto con la volontà delle parti contraenti.

Per la situazione accertata presso la ricorrente, questo Collegio arbitrale non può quindi che confermare la legittimità della decisione impugnata e di conseguenza della circolare 27 maggio 2011 e respingere il ricorso.

- 6.- Per quanto attiene da ultimo alle spese procedurali il Collegio ritiene di non addossare alla ricorrente spese processuali ritenuto come l'inoltro del ricorso sia stato consigliato dall'associazione di categoria alla quale si è rivolta dimostrando così buona fede processuale.

Di conseguenza,

SI DECIDE

1. Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Rimedi di diritto:

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

4. Intimazione:

- [REDACTED]
- alla Commissione Paritetica Cantonale, Bellinzona.

Bellinzona, 5 marzo 2013

Per il Collegio Arbitrale:
Il Presidente:

Avv. Davide Corti